

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 644/AMB del 16/02/2022

ALP UD/ESR-0-3484

D.lgs. 152/2006, art. 208; L.R. 34/2017 – Società IMPRAM S.r.l. –
Rinnovo dell'Autorizzazione Unica dell'impianto di recupero rifiuti
non pericolosi sito in Comune di Talmassons (UD), via degli
Artigiani n. 21.

Il Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare";

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0502/Pres. del 8 ottobre 1991;

Richiamati i seguenti provvedimenti autorizzativi relativi alla realizzazione e alla gestione dell'impianto:

- deliberazione della Giunta Provinciale di Udine n. 98 del 04/04/2012 di approvazione del progetto presentato dalla società Printer Point S.n.c. di Martinelli Marco & Toneatto Roland di realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da cartucce e toner di stampa esausti;
- determinazione dirigenziale della Provincia di Udine n. 2012/3941 del 31/05/2012 di autorizzazione ad una variante gestionale non sostanziale consistente nella riorganizzazione delle aree di stoccaggio;
- determinazione dirigenziale della Provincia di Udine n. 2012/5659 del 01/08/2012 di autorizzazione all'esercizio;
- determinazione dirigenziale della Provincia di Udine n. 2014/216 del 14/01/2014 di volturazione a favore della società IMPRAM S.r.l., con sede legale a Talmassons (UD), via degli Artigiani n. 21, C.F. 02757150301, della titolarità dei provvedimenti autorizzativi in essere originariamente rilasciati alla società Printer Point S.n.c. di Martinelli Marco & Toneatto Roland;
- determinazione dirigenziale della Provincia di Udine n. 2014/4163 del 23/06/2014 di autorizzazione ad una variante gestionale dell'impianto;
- decreto RAFVG n. 2296/AMB del 28/07/2017 di autorizzazione alla realizzazione di una variante gestionale dell'impianto;

Vista l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione, registrata al prot. n. 53361 del 01/10/2021, con cui la società IMPRAM S.r.l., C.F. 02757150301, con sede legale in Comune di Talmassons (UD), via degli Artigiani n. 21, chiede il rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi

sito in Comune di Talmassons (UD), via degli Artigiani n. 21, allegando la seguente documentazione tecnica e amministrativa:

- Distinta di bonifico di pagamento oneri istruttoria;
- Relazione tecnica di data 27/09/2021;
- Relazione tecnica di valutazione di impatto acustico ambientale di data 15/09/2021;
- Carta di identità legale rappresentante;
- F23 pagamento imposta di bollo per istanza e per rilascio provvedimento di rinnovo autorizzazione;
- Modello 3 – Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA;
- Modello 4 – Dichiarazione sostitutiva antimafia;
- Modello 5 – Dichiarazione sostitutiva dei requisiti soggettivi;
- Modello 6 – Dichiarazione sostitutiva dei requisiti societari;
- Tavola 1 – Planimetria generale di data 06/09/2021;

Vista la nota prot. n. 54514 del 06/10/2021 con cui il Servizio disciplina gestione rifiuti della Regione FVG comunica alla Società e ai soggetti interessati l'avvio del relativo procedimento amministrativo e convoca la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990;

Vista la comunicazione prot. n. 54734 del 07/10/2021 del Servizio disciplina gestione rifiuti della Regione FVG di rettifica della data del termine del procedimento;

Vista la richiesta integrazioni del CAFC S.p.A. prot. n. 128119/21 del 12/10/2021, registrata al prot. n. 56073 del 13/10/2021;

Vista la richiesta del Comune di Talmassons prot. n. 7492 del 19/10/2021 all'ASUFC per la classificazione di industria insalubre, registrata al prot. n. 57244 del 19/10/2021;

Visto il parere di conformità edilizia del Comune di Talmassons prot. n. 7495 del 19/10/2021, registrato al prot. n. 57249 del 19/10/2021;

Visto il parere urbanistico del Comune di Talmassons prot. n. 7494 del 19/10/2021, registrato al prot. n. 57247 del 19/10/2021;

Visto il parere di conformità acustica del Comune di Talmassons prot. n. 7497 del 19/10/2021, registrato al prot. n. 57253 del 19/10/2021;

Vista la richiesta integrazioni del Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione FVG prot. n. 58896 del 27/10/2021;

Vista la nota dell'ASUFC prot. n. 163226-P/GEN/ASUFC del 04/11/2021, registrata al prot. n. 60275 del 04/11/2021, concernente parere classificazione industria insalubre;

Vista la richiesta integrazioni dell'ASUFC prot. n. 163228-P/GEN/ASUFC del 04/11/2021, registrata al prot. n. 60399 del 05/11/2021;

Vista la comunicazione relativa alla classificazione di industria insalubre del Comune di Talmassons prot. n. 7890 del 08/11/2021, registrata al prot. n. 60793 del 08/11/2021;

Vista la richiesta integrazioni dell'ARPA FVG prot. n. 36758/P/GEN/SC del 22/11/2021, registrata al prot. n. 63988 del 23/11/2021;

Vista la nota prot. n. 64182 del 23/11/2021 con cui il Servizio disciplina gestione rifiuti della Regione FVG trasmette i pareri pervenuti, richiede integrazioni e comunica la sospensione del procedimento;

Visto il parere del Servizio gestione risorse idriche della Regione FVG prot. n. 64397 del 24/11/2021 in cui lo stesso, preso atto che l'insediamento non origina alcun scarico di acque reflue industriali fuori fognatura, non rileva proprie competenze;

Vista la nota prot. n. 64451 del 24/11/2021 con cui il Servizio disciplina gestione rifiuti della Regione FVG trasmette il parere prot. n. 64397 del 24/11/2021 del Servizio gestione risorse idriche della Regione FVG;

Vista la nota registrata al prot. n. 70002 del 23/12/2021 con cui la società IMPRAM S.r.l. trasmette la seguente documentazione integrativa:

- Nota di riscontro integrazioni di data 22/12/2021;
- Modello 1 – Scheda impianto;
- Modello 5 - Dichiarazione sostitutiva dei requisiti soggettivi;

- Scheda di caratterizzazione del rifiuto;
- Tavola 1 - Rev. 01 – Planimetria generale di data 06/12/2021;
- Scheda tecnica cassone compattatore scarrabile;
- Planimetria capannone primo piano;
- Planimetria capannone piano terra con impianti;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà per il CAFC S.p.A.;
- Domanda di nulla osta per allacciamento alla rete fognaria per l'ammissione al servizio di fognatura e depurazione di acque reflue assimilate alle domestiche;
- Scheda tecnica per scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche;
- Oneri istruttoria a favore CAFC S.p.A. per autorizzazione scarico;
- Carta di identità legale rappresentante;

Vista la nota prot. n. 70550 del 27/12/2021 con cui il Servizio disciplina gestione rifiuti della Regione FVG trasmette le integrazioni pervenute, invitando gli enti ad inviare eventuali prescrizioni realizzative/gestionali o motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza entro il termine di 30 giorni;

Vista la nota del Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione FVG prot. n. 71214 del 30/12/2021 di richiesta di completamento integrazioni relativamente al titolo abilitativo delle emissioni in atmosfera;

Vista la nota prot. n. 71232 del 31/12/2021 con cui il Servizio disciplina gestione rifiuti della Regione FVG trasmette la nota del Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento prot. n. 71214 del 30/12/2021;

Vista la nota della società IMPRAM S.r.l., registrata al prot. n. 71430 del 31/12/2021, di invio integrazioni relative al titolo abilitativo delle emissioni in atmosfera;

Vista la nota del Servizio disciplina gestione rifiuti della Regione FVG prot. n. 23 del 03/01/2022 di trasmissione integrazioni relative al titolo abilitativo delle emissioni in atmosfera;

Visto il parere favorevole e rilascio nulla osta all'allacciamento in rete fognaria per l'ammissione al servizio di fognatura e depurazione del CAFC S.p.A., prot. n. 1262/22 del 06/01/2022, registrato al prot. n. 614 del 07/01/2022;

Vista la nota della società IMPRAM S.r.l., registrata al prot. n. 1280 del 12/01/2022, di invio integrazioni e chiarimenti spontanei relativi al titolo abilitativo delle emissioni in atmosfera;

Vista la nota del Servizio disciplina gestione rifiuti della Regione FVG prot. n. 1332 del 12/01/2022 di trasmissione integrazioni e chiarimenti spontanei relativi al titolo abilitativo delle emissioni in atmosfera;

Visto il parere dell'ASUFC prot. n. 5776-P/GEN/ASUFC del 13/01/2022, registrato al prot. n. 1634 del 13/01/2022, con le seguenti puntualizzazioni:

- *"Si raccomanda di garantire nel tempo la necessaria depressione all'interno del locale in cui viene effettuata la pulizia delle cartucce, evitando aperture incontrollate di porte e finestre che possano generare perturbazioni, ridurre l'efficacia del sistema di aspirazione delle polveri e generare emissioni diffuse;*
- *Ricordando l'obbligo di impedire che le polveri aspirate possano rientrare nell'ambiente di lavoro, precisando che va sempre ritenuto prioritario un sistema di aspirazione che veicoli all'esterno le polveri generate dalle lavorazioni, qualora venissero utilizzati aspiratori portatili per la pulizia dai residui di polvere di toner dalle cartucce, si evidenzia l'importanza di dotare tali aspiratori di filtri di efficienza commisurata alla granulometria delle polveri stesse e di provvedere periodicamente alla verifica dell'eventuale intasamento dei filtri stessi";*

Visto il parere favorevole con prescrizioni prot. n. 1715 del 13/01/2022 del Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione FVG relativo alle emissioni in atmosfera, pervenuto al prot. n. 1771 del 14/01/2022;

Visto il parere favorevole dell'ARPA FVG prot. n. 2287/P/GEN/SC del 26/01/2022, registrato al prot. n. 4126 del 27/01/2022, comprensivo del parere obbligatorio e vincolante stabilito dall'art. 184 ter, comma 3 del D.lgs. 152/2006, riportante le seguenti prescrizioni in merito ai criteri ed azioni espresse per attestare il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 184 ter del D.lgs. 152/2006:

- *"La Ditta predisponga e presenti il manuale di gestione interna dell'impianto che, raggruppando anche quanto già esposto nel documento integrativo, contenga la descrizione dettagliata di tutte*

le procedure inerenti l'attività di recupero dei rifiuti, avendo cura di inserire ed evidenziare, le varie attività svolte, tutti i criteri, norme tecniche di riferimento, informazioni, riferimenti documentali, ecc, ritenuti utili (ad esempio: lista delle tipologie di toner/cartucce che sono in possesso di un valore di mercato, elenco delle tipologie di cartucce per le quali viene eseguita la prova su stampante e la lista di quelle che non hanno tale criterio di valutazione) quali riferimenti oggettivi e verificabili, per rendere valutabile, anche da soggetti esterni agli operatori dell'impianto, ed attestare oggettivamente il rispetto dei criteri richiesti dai punti elencati al comma 3 dell'art.184 ter del Dlgs 152/06 ai fini del raggiungimento della cessazione della qualifica di rifiuto, del materiale lavorato dall'impianto:

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti; criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

c) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

d) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

- In particolare per quanto concerne le procedure proprie del punto b), si chiede che vengano presentati e descritti criteri, norme o requisiti tecniche, e caratteristiche oggettive del rifiuto lavorato, che consentano, se riscontrati durante un controllo eseguito su un singolo componente trattato, di stabilire che l'oggetto in questione ha le caratteristiche conformi per essere considerato EoW ed essere avviato ad impianti terzi per il successivo riempimento e riutilizzo. L'elaborazione della procedura dovrà fare riferimento quindi a criteri e dati oggettivi, riscontrabili e valutabili anche da personale estraneo all'attività dell'impianto come, ad esempio, il personale degli Enti di controllo.
- Per quanto riguarda la bozza della Dichiarazione di conformità presentata dal Proponente, come previsto al punto d) del comma 3 dell'art.184 ter del Dlgs 152/06, si richiede che nelle informazioni venga inserito anche il riferimento del tipo di contratto e le mansioni/responsabilità, che lega il firmatario del documento alla Ditta intestataria dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti”;

Vista la nota prot. n. 5775 del 03/02/2022 con cui il Servizio disciplina gestione rifiuti della Regione FVG comunica le condizioni e le prescrizioni che intende inserire nell'atto autorizzativo e invita la ditta e gli enti a formulare eventuali osservazioni entro 10 giorni;

Preso atto che nel termine di 10 giorni di cui sopra non sono pervenute osservazioni;

Preso atto che non sono emersi motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione;

Preso atto che è stato individuato il tecnico responsabile della gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 34/2017;

Richiamati l'articolo 19, comma 3 della L.R. n. 34/2017 e l'articolo 208, comma 6 del decreto legislativo 152/2006 ai sensi dei quali il provvedimento di autorizzazione unica sostituisce a ogni effetto tutti i titoli abilitativi per la realizzazione e la gestione dell'impianto;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, di rinnovare alla società IMPRAM S.r.l. l'autorizzazione per l'impianto in oggetto;

Dato atto che l'imposta di bollo è stata assolta con il versamento a mezzo F23 di data 07/09/2021;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e s.m.i.;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1922 del 01/10/2015 e s.m.i. e l'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della medesima delibera, "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il cui articolo 53 enumera le funzioni attribuite al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1850 del 02 dicembre 2021 con la quale è stato rinnovato all'ing. Flavio Gabrielcig l'incarico di Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati a far tempo dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024;

Decreta

1. Per quanto esposto in premessa, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 152/2006, viene rinnovata per 10 anni alla società IMPRAM S.r.l. nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, l'autorizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito in Comune di Talmassons (UD), via degli Artigiani n. 21.
2. Il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 152/2006 e sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni degli organi regionali e comunali interessati nel procedimento.
3. Gli elaborati progettuali approvati, le caratteristiche tecniche dell'impianto e le prescrizioni relative alla gestione dell'impianto sono riassunte nell'Allegato 1 "Scheda tecnica impianto", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Per tutto quanto non espressamente prescritto nel presente decreto, restano fermi gli obblighi di legge previsti dalla normativa vigente.
5. Il presente decreto sarà comunicato all'ISPRA, ai sensi dell'art. 184 ter, comma 3-bis e 3 septies del D.lgs. 152/2006.
6. La presente autorizzazione unica viene redatta in formato digitale e sarà pubblicata per estratto sul BUR e sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia. Il provvedimento sarà trasmesso a mezzo PEC alla società IMPRAM S.r.l. nonché trasmesso ai soggetti di seguito indicati:
 - Comune di Talmassons (UD),
 - Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale,
 - ARPA FVG,
 - CAFC S.p.A.,
 - Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento - Posizione organizzativa coordinamento dei procedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'ambito territoriale regionale,
 - Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Posizione organizzativa autorizzazione agli scarichi.

Si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

Il Direttore
ing. Flavio Gabrielcig

ALLEGATO 1 "SCHEDA TECNICA IMPIANTO"

1. Soggetto autorizzato

- Società:
- Denominazione: IMPRAM S.r.l.
 - Sede legale: via degli Artigiani, 21 – 33030 Talmassons (UD)
 - Codice Fiscale: 02757150301
 - Numero REA: UD-285786

2. Localizzazione impianto

- a. Indirizzo: via degli Artigiani, 21 – 33030 Talmassons (UD)
- b. Riferimenti catastali: Foglio 13, mappale 543 del C.C. di Talmassons
- c. Riferimenti urbanistici: Zona D2 – Industriale/artigianale del PRGC del Comune di Talmassons

3. Elaborati progettuali approvati

Documentazione presentata per il rinnovo:

Titolo	Pervenuto
Relazione tecnica di data 27/09/2021	01/10/2021
Relazione tecnica di valutazione di impatto acustico ambientale di data 15/09/2021	01/10/2021
Nota di riscontro integrazioni di data 22/12/2021	23/12/2021
Scheda di caratterizzazione del rifiuto	23/12/2021
Tavola 1 - Rev. 01 – Planimetria generale di data 06/12/2021	23/12/2021
Scheda tecnica cassone compattatore scarrabile	23/12/2021
Planimetria capannone primo piano	23/12/2021
Planimetria capannone piano terra con impianti	23/12/2021
Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà per il CAFC S.p.A.	23/12/2021
Domanda di nulla osta per allacciamento alla rete fognaria per l'ammissione al servizio di fognatura e depurazione di acque reflue assimilate alle domestiche	23/12/2021
Scheda tecnica per scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche	23/12/2021
Nota integrazioni relative alle emissioni in atmosfera	31/12/2021
Nota integrazioni e chiarimenti spontanei relativi alle emissioni in atmosfera	12/01/2022

Gli elaborati progettuali presentati nei precedenti provvedimenti autorizzativi sono i seguenti:

Con deliberazione di Giunta Provinciale di Udine n. 98 del 04/04/2012 sono stati approvati i seguenti elaborati progettuali:

Numero	Titolo
prot. prov. n. 143988 del 09/12/2010	Relazione tecnica
prot. prov. n. 143988 del 09/12/2010	Layout dello stabilimento
prot. prov. n. 92568 del 28/07/2011	Dichiarazione rispetto vincoli ubicativi
prot. prov. n. 92568 del 28/07/2011	Specifiche tecniche macchinari utilizzati
prot. prov. n. 92568 del 28/07/2011	Piano di gestione
prot. prov. n. 13569 del 01/02/2012	Planimetria stabilimento

Con determinazione dirigenziale della Provincia di Udine n. 3941 del 31/05/2012 sono stati approvati i seguenti elaborati progettuali:

Numero	Titolo
prot. prov. n. 62058 del 14/05/2012	Planimetria stabilimento – tavola1

Con determinazione dirigenziale della Provincia di Udine n. 4163 del 23/06/2014 sono stati approvati i seguenti elaborati progettuali:

Numero	Titolo
prot. prov. n. 52852 e 52856 del 02/05/2014	Relazione tecnica
prot. prov. n. 52852 e 52856 del 02/05/2014	Tav. 1 - Planimetria generale

Con decreto RAFVG n. 2296/AMB del 28/07/2017 sono stati approvati i seguenti elaborati progettuali:

Numero	Titolo
prot. 22539 del 24/05/2017	Relazione Tecnica con Tavola 1 – Planimetria generale del 02/05/2017

4. Operazioni di recupero. Tipologia impianto

Le operazioni di recupero sono le seguenti:

- Messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi per effettuazione di operazione di recupero presso altri impianti.
- Messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi preliminare all'operazione di recupero [R5] consistente in operazioni di selezione, pulizia e aspirazione (tracce di polvere o inchiostro presenti), verifica dello stato di integrità fisica e meccanica, controllo della funzionalità delle diverse componenti mediante prova di stampa, suddivisione per marca e modello, confezionamento dei materiali prodotti recuperati.

L'impianto è così classificato:

Tipologia Ispra	Categoria	Attività	Operazione	SIRR
Stoccaggio	Stoccaggio	Messa in riserva	R13	MRS
Recupero	Industriale	Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R5	INDR5

5. Potenzialità dell'impianto

L'impianto ha una potenzialità di trattamento massima di 3,5 Mg al giorno con un massimo annuale di 900 Mg.

La quantità massima complessiva di rifiuti stoccabili in impianto è di 582 m³.

6. Tipi di rifiuti che possono essere trattati

I rifiuti ammessi in impianto, con le rispettive operazioni di recupero cui sono sottoposti, sono i seguenti:

Codice CER	Descrizione	Operazioni di recupero	
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*	R13	R5
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*	R13	R5

7. Requisiti tecnici e organizzazione dell'impianto. Cessazione della qualifica di rifiuto

L'impianto è schematicamente organizzato nei seguenti settori individuati nella Tavola 1 - Rev. 01 – Planimetria generale di data 06/12/2021:

- A. area di messa in riserva R13 finalizzata ad operazione di recupero R5 di rifiuti in ingresso suddivisi per codice EER (codici EER 08 03 18 e 16 02 16), sfusi su pallet o in contenitori su scaffalature, suddivisi per codice - stoccaggio massimo 200 m³;
- B. area trattamento rifiuti R5; la lavorazione viene effettuata per singolo codice EER (codici EER 08 03 18 e 16 02 16);
- C. area controllo visivo a seguito fase di selezione, pulizia, selezione, pulizia e aspirazione (tracce di polvere o inchiostro presenti). Area inscatolamento oggetti recuperati;
- D. area di funzionalità imballaggi per cartucce di stampa bonificate;
- E. area di ricevimento e verifica rifiuti in ingresso;
- F. area materia prima selezionata/cartucce di stampa bonificate, in contenitori o sfusa su pallet o scaffalature, stoccaggio massimo 100 m³;
- G. area messa in riserva R13 rifiuti in ingresso suddivisi per codice EER (codici EER 08 03 18 e 16 02 16), in contenitori o sfusa su pallet o scaffalature, suddivisi per codice EER - stoccaggio massimo 80 m³;
- W0. area deposito rifiuti di scarto CER 19 12 04, su pallet, in contenitori o sfusa - stoccaggio massimo 200 m³;
- W1. area deposito rifiuti di scarto CER 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 15 02 03 e altri rifiuti eventualmente prodotti, in contenitori di diverso volume (container, navette, ecc.) coperti e a tenuta, suddivisi per codice EER, in press container i rifiuti di carta e cartone codice EER 15.01.01 - stoccaggio massimo 100 m³;
- W2. area stoccaggio rifiuti prodotti codice EER 15 02 03 sfusi o in contenitori – stoccaggio massimo 2 m³;
- Z2. area avvolgi pallet;
- Z3. area pesa.

In impianto sono presenti una bilancia, un carrello elevatore ad alimentazione elettrica, un press-container per rifiuti di carta e cartone, stampanti laser di varie marche e modelli per le prove di funzionalità mediante stampa su carta, impianto di aspirazione polveri e inchiostro, attrezzatura per la movimentazione, immagazzinaggio e confezionamento dei contenitori recuperati.

Gli stoccaggi sono riassunti secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Codice EER	Descrizione rifiuto	Rifiuto ritirato/prodotto	Modalità stoccaggio	Presidi di stoccaggio	Capacità massima (m ³)
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	Ritirato	Area A In contenitori o sfusa su pallet o scaffalature, suddivisi per codice EER	Area interna pavimentata	200
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17				
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	Ritirato	Area G In contenitori o sfusa su pallet o scaffalature	Area interna pavimentata	5
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	Ritirato	Area G In contenitori o sfusa su pallet o scaffalature	Area interna pavimentata	75
19 12 04	Plastica e gomma	Prodotto	Area W0 In contenitori o sfusi su pallet o	Area interna pavimentata	200

			scaffalature, suddivisi per codice EER		
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone	Prodotto	Area W1 In contenitori di diverso volume (container, navette, ecc.) coperti a tenuta, suddivisi per codice EER. In press container rifiuti di carta e cartone	Area esterna pavimentata	100
15 01 02	Imballaggi di plastica				
15 01 06	Imballaggi in materiali misti				
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02				
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	Prodotto	Area W2 Sfusi, in contenitori chiusi o aperti	Area interna pavimentata	2

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (art. 184-ter, comma 3 del D.lgs. 152/2006)

a) Rifiuti ammissibili ai fini del recupero:

La provenienza dei rifiuti trattati è quella definita dal punto 13.20 del D.M. 05/02/1998, costituita da gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi.

Le caratteristiche dei rifiuti (vedi punto 13.20.2 del D.M. 05/02/1998) sono di contenitore in materiale plastico e/o metallico con tracce di toner o di inchiostro o di nastro inchiostro. In merito vedasi anche quanto prescritto al punto 12, lettera f) del presente provvedimento.

b) Processi e tecniche di trattamento:

L'attività di recupero (R5) riguarda esclusivamente la verifica della integrità e della funzionalità delle cartucce/toner. Non viene effettuata la ricarica che viene svolta successivamente in altri impianti terzi.

Il trattamento consiste nella cernita manuale del rifiuto in ingresso.

La cernita del rifiuto comporta la suddivisione nelle seguenti tipologie:

- rifiuti integri che diventeranno E.O.W / BENI RECUPERATI;
- rifiuti rotti o rifiuti che non hanno nessun valore commerciale che verranno inviati a impianti autorizzati al loro smaltimento, al recupero energetico o recupero di materiale con codice EER 191204;
- carta codice EER 150101 (proveniente dagli imballaggi);
- plastica codice EER 150102 (proveniente dagli imballaggi).

I rifiuti integri e con valore commerciale vengono puliti mediante l'aspirazione delle polveri di inchiostro e/o mediante l'utilizzo di stracci e carta assorbente nel caso vi siano residui di inchiostro. Non vengono utilizzati prodotti e/o solventi per la pulizia (Area B). Successivamente i rifiuti in trattamento vengono inviati nell'area C dove vengono selezionati uno per uno per verificare la presenza di difetti/parti mancanti/rotture e sottoposti ad un'ulteriore verifica del loro valore commerciale.

In merito vedasi anche quanto prescritto al punto 12, lettera f) del presente provvedimento.

c) Criteri di qualità per i materiali ottenuti dall'operazione di recupero:

I criteri che stabiliscono la cessazione o meno del rifiuto consistono nell'assenza di difetti, dall'integrità e dalla presenza di tutte le parti e componenti e in particolar modo dal loro valore commerciale; rifiuti di toner o cartucce prive di valore di mercato non vengono recuperate. La verifica di tali requisiti viene effettuata visivamente ad occhio esperto di personale specializzato in possesso di adeguata esperienza che consenta di individuare con certezza l'assenza di difetti. I rifiuti in trattamento che superano tali controlli assumono la qualifica di E.o.W. / Beni recuperati e vengono imballati e preparati per la vendita.

Ogni scatola prodotta è sempre accompagnata da un codice di lotto e dalla dichiarazione di conformità.

I rifiuti verificati che non superano la prova viva per la presenza di difetti o per l'assenza di valore di mercato vengono gestiti come rifiuti con codice EER 191204 e inviati a impianti autorizzati al loro smaltimento, al recupero energetico o recupero di materiale.

Su alcune tipologie di toner/cartuccia può a campione essere verificata l'integrità mediante prova su stampante. Tale verifica, in assenza di difetti, fornisce esclusivamente indicazione sulla mancanza di inchiostro.

In merito vedasi anche quanto prescritto al punto 12, lettera f) del presente provvedimento.

d) Requisiti relativi ai sistemi di gestione:

Procedura di verifica:

- cernita del rifiuto al fine di identificare i rifiuti integri, completi e con valore di mercato atti a venir recuperati.
- Operazione di pulizia dei rifiuti in recupero.
- Nuovo controllo di integrità e nuova verifica di valore di mercato (la società è in possesso di una lista che indica le tipologie di toner/cartucce che sono in possesso di un valore di mercato e che sono richiesti per essere rigenerati).
- eventuale prova su stampante (solo per limitate tipologie compatibili con le stampanti presenti).
- imballaggio e preparazione alla vendita (ogni scatola viene accompagnata da un cartoncino che informa il superamento delle verifiche di integrità a completezza dei toner/cartucce recuperate).

In merito vedasi anche quanto prescritto al punto 12, lettera f) del presente provvedimento.

e) Dichiarazione di conformità:

Dichiarazione di conformità, a firma del produttore (società IMPRAM S.r.l.), attestante le caratteristiche del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto a seguito dell'attività di recupero.

In merito vedasi anche quanto prescritto al punto 12, lettera f) e lettera g) del presente provvedimento.

**8. Autorizzazione
emissione in
atmosfera**

Soggetto competente: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, il quale si è espresso nel presente procedimento con parere favorevole prot. n. 1715 del 13/01/2022.

ALLEGATO – EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. TIPOLOGIA DI DOMANDA

Lo stabilimento è autorizzato ad effettuare attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (cartucce e toner per stampa esauriti).

Operazioni autorizzate e tipologia dei rifiuti trattabili sono dettagliati nell'allegato specifico per la gestione dei rifiuti.

L'azienda dichiara che la pulizia dei rifiuti da recuperare avviene mediante sistema di aspirazione della polvere d'inchiostro e l'eventuale utilizzo di stracci e materiali assorbenti. Non è previsto l'utilizzo di solventi per la pulizia.

2. DOCUMENTAZIONE ISTRUITA

La documentazione cui si fa riferimento nell'istruttoria è la seguente:

- documentazione tecnica allegata all'istanza prot. n. 53361 del 01/10/2021;
- integrazioni pervenute con nota prot. n. 70002 del 23/12/2021;
- ulteriori integrazioni volontarie pervenute con note prot. n. 71430 del 31/12/2021 e n. 1280 del 12/01/2022.

La planimetria di riferimento dello stabilimento con l'indicazione del punto di emissione autorizzato è la Tavola n. 1 allegata alla nota prot. n. 70002 del 23/12/2021.

3. PUNTI DI EMISSIONE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Caratteristiche del punto di emissione autorizzato:

ID emissione	Descrizione	Altezza da terra [m]	Portata [Nm ³ /h]
E1	Impianto di aspirazione e abbattimento polveri di toner	8,40	12500

Il punto di emissione deve essere identificato con apposita segnaletica recante la denominazione riportata nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione.

4. VALORI LIMITE PER LE EMISSIONI CONVOGLIATE

L'Azienda deve rispettare i valori limite di emissione in atmosfera sotto riportati. Tali valori non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.).

ID emissione	Descrizione	inquinante	Valore limite [mg/Nm ³]
E1	Impianto di aspirazione e abbattimento polveri di toner	Polveri totali	5

5. ANALISI DI AUTOCONTROLLO

L'azienda deve effettuare i controlli periodici delle emissioni dell'impianto E1 con frequenza annuale.

L'originale dei certificati analitici deve essere conservato presso il sito aziendale per tutta la durata della presente autorizzazione a disposizione degli enti di controllo. Se richiesti dall'amministrazione regionale o da altro organo di controllo preposto, copia dei certificati deve essere fornita nel più breve tempo possibile.

La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve essere eseguita secondo i criteri riportati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. In particolare le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

I certificati analitici devono riportare, oltre al valore medio calcolato, anche i valori rilevati durante i singoli campionamenti che concorrono al calcolo del valore medio stesso.

I valori di concentrazione vanno riferiti al volume dell'effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3 kPa).

Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni vale quanto riportato alla successiva sezione NORME TECNICHE E METODI ANALITICI DI RIFERIMENTO. I metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli rapporti di prova (RdP) di ogni campione. Nei certificati deve essere riportata anche la durata dei campionamenti.

Nel caso in cui il gestore accerti il superamento dei valori limite durante gli autocontrolli periodici deve darne tempestiva comunicazione (entro 24 ore dall'accertamento) all'ARPA e

all'amministrazione regionale, indicando le cause che hanno determinato tale superamento ed i provvedimenti che saranno adottati per ricondurre gli impianti nei limiti imposti.

6. IMPIANTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Sono presenti quattro impianti termici ad uso civile alimentati a metano e aventi ciascuno potenza termica nominale inferiore a 35 kW. Tali impianti non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del titolo I e rientrano nel campo di applicazione del titolo II.

7. PRESCRIZIONI

a – ACCESSIBILITÀ AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO E MISURA

Le aree di lavoro per il campionamento e i siti di misurazione, nonché le caratteristiche costruttive dei condotti di emissione, al fine di garantire l'accesso in sicurezza e consentire campionamenti delle emissioni che assicurino risultati affidabili e comparabili con i limiti fissati dalla normativa, devono essere conformi alle linee guida emanate da ARPA Friuli Venezia Giulia LG 22.03 (vedasi l'ultima revisione del documento): *"Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – Requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i."*. Il documento è consultabile sul sito istituzionale di ARPA FVG.

Per i condotti di emissione che non rispettano le condizioni geometriche indicate alla lett. b) del punto 5.1.1.1 delle linee guida (compresi i condotti dove sono installati dispositivi di raddrizzamento del flusso), deve essere disponibile la relazione recante il rispetto dei requisiti indicati alla lettera c) del medesimo punto.

b - NORME TECNICHE E METODI ANALITICI DI RIFERIMENTO

Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite devono essere utilizzati i metodi di campionamento ed analisi pubblicati sul sito istituzionale di ARPA FVG, oppure metodi diversi da quelli presenti nell'elenco, purché rispondenti alla norma UNI EN 14793 *"Stationary source emissions – demonstration of equivalence of an alternative method with a reference method"*. La relativa relazione di equivalenza dovrà essere trasmessa ad ARPA FVG ed all'Amministrazione regionale per le opportune verifiche.

Per i parametri non compresi nell'elenco di ARPA FVG, devono essere utilizzati i metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche previsto al comma 17 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. In quest'ultimo caso, in fase di verifica degli autocontrolli, ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Per i parametri non compresi nell'elenco e per i quali non sono state ancora predisposte norme CEN, UNI o ISO, la scelta del metodo dovrà essere valutata caso per caso.

c - EMISSIONI DIFFUSE

L'Azienda deve mettere in atto tutti gli interventi necessari per il contenimento delle emissioni diffuse, adottando, ove applicabili, le misure mitigative previste nella Parte I, dell'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i. Tutte le lavorazioni devono essere svolte nel rispetto degli obblighi relativi alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

d – GESTIONE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti devono essere realizzati ed eserciti in conformità agli elaborati progettuali allegati alla domanda di autorizzazione.
2. La quota dei punti di emissione deve essere individuata in modo tale garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti.
3. Devono essere installati dispositivi atti al controllo dell'efficienza degli apparati di filtrazione per garantire una adeguata frequenza di esecuzione delle operazioni di pulizia.
4. L'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento delle emissioni deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione, nonché la costante efficienza degli stessi.
5. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficacia degli stessi. Tali operazioni devono essere riportate su un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di

trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo), come previsto dall'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

6. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva, qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.
7. In caso di fermo prolungato di un impianto la ditta deve fornire, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data ultima prevista per l'effettuazione degli autocontrolli, comunicazione circa l'impossibilità di effettuare i prescritti controlli analitici, indicando in maniera esaustiva, all'autorità competente e all'ARPA FVG, le motivazioni dell'inattività. La riattivazione dell'impianto deve essere anch'essa comunicata, all'autorità competente e all'ARPA FVG, con almeno 15 giorni di anticipo.

e – GUASTO

Qualora si verifichi un guasto od una anomalia ad uno o più impianti oggetto del presente parere, tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, questa amministrazione deve essere informata entro le 8 (otto) ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana.

8. AVVERTENZE

- La quantità e la qualità degli inquinanti derivanti dal ciclo produttivo, relativi alla totalità dei punti di emissione, devono rientrare nei limiti di cui alla normativa vigente, con particolare riferimento ai limiti e prescrizioni di cui all'allegato tecnico.

- Questo Servizio si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti dell'allegato tecnico a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, dell'evoluzione tecnologica del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni odorose e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.

9. Inquinamento acustico

Soggetto competente: Comune di Talmassons il quale si è espresso nel presente procedimento con parere favorevole prot. n. 7497 del 19/10/2021.

10. Scarico in fognatura acque reflue assimilate alle domestiche

Soggetto competente: CAFCS.p.A. il quale si è espresso nel presente procedimento con parere favorevole prot. n. 1262/22 del 06/01/2022.

11. Classificazione industria insalubre

L'impianto è classificato quale industria insalubre di I classe, B-100 "rifiuti solidi e liquami depositi ed impianti di depurazione, trattamento" (parere del Comune di Talmassons prot. n. 7890 del 08/11/2021).

12. Prescrizioni - Misure precauzionali e di sicurezza

- a) Il tempo di stoccaggio dei rifiuti non deve superare i tre anni per i rifiuti destinati a recupero (R13) e un anno per i rifiuti destinati a smaltimento (D15);
- b) Deve essere verificata l'accettabilità dei rifiuti prima della ricezione degli stessi, mediante acquisizione di idonea documentazione;
- c) Ulteriori rifiuti prodotti dall'attività, non ricompresi nella tabella degli stoccaggi di cui al punto 7, dovranno essere gestiti con le modalità del deposito temporaneo di cui all'art. 185-

bis del D.lgs. 152/2006;

- d) Deve essere garantita nel tempo la necessaria depressione all'interno del locale in cui viene effettuata la pulizia delle cartucce, evitando aperture incontrollate di porte e finestre che possano generare perturbazioni, ridurre l'efficacia del sistema di aspirazione delle polveri e generare emissioni diffuse;
- e) Ricordando l'obbligo di impedire che le polveri aspirate possano rientrare nell'ambiente di lavoro, precisando che va sempre ritenuto prioritario un sistema di aspirazione che veicoli all'esterno le polveri generate dalle lavorazioni, qualora la Ditta utilizzi aspiratori portatili per la pulizia dai residui di polvere di toner dalle cartucce, gli stessi devono essere dotati di filtri di efficienza commisurata alla granulometria delle polveri stesse, con verifica periodica dell'eventuale intasamento di detti filtri;
- f) Entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, la società IMPRAM S.r.l. deve predisporre e trasmettere al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e all'ARPA FVG il Manuale di gestione interna dell'impianto che, raggruppando anche quanto già esposto nella documentazione integrativa pervenuta in data 23/12/2021, deve contenere la descrizione dettagliata di tutte le procedure inerenti l'attività di recupero dei rifiuti, avendo cura di inserire ed evidenziare le varie attività svolte, tutti i criteri, norme tecniche di riferimento, informazioni, riferimenti documentali o altro, ritenuti utili (ad esempio: lista delle tipologie di toner/cartucce che sono in possesso di un valore di mercato, elenco delle tipologie di cartucce per le quali viene eseguita la prova su stampante e la lista di quelle che non hanno tale criterio di valutazione) quali riferimenti oggettivi e verificabili per rendere valutabile, anche da parte di soggetti esterni, ed attestare oggettivamente il rispetto dei criteri richiesti dai seguenti punti elencati al comma 3 dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006, ai fini del raggiungimento della cessazione della qualifica di rifiuto del materiale lavorato dall'impianto:
 - a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
 - b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
 - c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
 - d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
 - e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In particolare, per quanto concerne le procedure di cui al punto c) del comma 3 dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006, la Ditta deve presentare e descrivere criteri, norme o requisiti tecnici e caratteristiche oggettive del rifiuto lavorato che consentano, se riscontrati durante un controllo eseguito su un singolo componente trattato, di stabilire che l'oggetto in questione ha le caratteristiche conformi per essere considerato EoW ed essere avviato ad impianti terzi per il successivo riempimento e riutilizzo. L'elaborazione della procedura dovrà pertanto fare riferimento a criteri e dati oggettivi, riscontrabili e valutabili anche da personale estraneo all'attività dell'impianto come, ad esempio, il personale degli Enti di controllo.

- g) La dichiarazione di conformità di cui al punto e) del comma 3 dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006 deve essere conservata presso l'impianto di produzione o presso la sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

13. Obblighi di comunicazione e adempimenti periodici

In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione da inviarsi con PEC o in via telematica al Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al Comune di Talmassons, all'ARPA FVG e all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.

14. Dismissione e ripristino dell'area

Alla chiusura dell'impianto, la Società dovrà provvedere alla completa pulizia del sito e alla eventuale rimozione e corretto smaltimento di pavimentazione o di opere strutturali che risultassero contaminate.

Gli interventi di chiusura e ripristino sono soggetti a collaudo ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 34/2017, pertanto, la Società dovrà comunicare al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il nominativo del collaudatore nominato.

15. Garanzie finanziarie

Entro sessanta giorni dal presente decreto, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/2017, la ditta dovrà estendere all'intera durata della presente autorizzazione la garanzia finanziaria dell'importo di **Euro 83.988,29** a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, calcolata secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres, art. 3, co. 1 lettera b) (per una potenzialità di 3,5 Mg/g) e dall'art. 3, co. 1, lettera d) (per una messa in riserva di 80 m³), per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto e il recupero dell'area interessata.

16. Autorizzazione unica - durata

La presente autorizzazione unica è valida per 10 anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento (deliberazione della Giunta Provinciale di Udine n. 98 del 04/04/2012) e, pertanto, fino al **04/04/2032**. L'autorizzazione potrà essere rinnovata su richiesta della Società, da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.

L'efficacia del presente decreto ai fini della gestione dell'impianto è subordinata all'estensione e successivo mantenimento della garanzia finanziaria di cui al punto 15.

17. Avvertenze (modifiche dell'autorizzazione, effetti del provvedimento)

a. Modifiche dell'autorizzazione:

- le prescrizioni del presente provvedimento possono essere modificate, ai sensi dell'art. 208 co. 12 del D.lgs. 152/2006, prima del termine di scadenza e dopo almeno 5 anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di legge, nonché a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme, a seguito della adozione di piani e programmi regionali;
- eventuali varianti al progetto approvato e/o modifiche gestionali dovranno essere preventivamente autorizzate;
- l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato;
- ogni variazione del Legale Rappresentante dovrà essere comunicata al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione per la valutazione dei requisiti soggettivi dello stesso.

b. Altre avvertenze:

- la cessazione dell'attività da parte della Società senza subentro di terzi, dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione e al Comune di Talmassons;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.